



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 26/10/2016 N. 92

Oggetto: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON IL GEOMETRA NICOLA ESPOSITO

L'anno duemilasedici , addì ventisei , del mese di ottobre , alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
FERRANDINO VINCENZO	VICE SINDACO	SI
AMBROSINO ROSA ANNA	ASSESSORE	SI
FERRANDINO PAOLO	ASSESSORE	SI
MIGLIACCIO PASQUALINO	ASSESSORE	SI
CRISCUOLO CARMEN	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO

- Con ricorso notificato all'Ente il 01.08.2013 il geom. Nicola Esposito, esponendo di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Ischia in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, analiticamente indicati nello stesso atto, senza soluzione di continuità dal 01.12.2001 al 30.06.2007 con l'incarico di tecnico esterno dell'Ente per supporto all'attività del responsabile della prima Area Edilizia Privata del Settore Tecnico, rivestendo un ruolo previsto in organico ma vacante alla data della sottoscrizione dell'ultimo contratto, chiedeva che il Giudice adito dichiarasse il suo diritto al risarcimento del danno ex art. 36 D.Lgs 165/2001 e condannasse il Comune al risarcimento del danno quantificato secondo i criteri individuati nella sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. Dist. Di Ischia n. 10103/2012, in 20 mensilità, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con maggiorazione di interessi come per legge;
- Il Comune di Ischia, costituito regolarmente in giudizio con l'avv. Marcello D'Aponte eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in quanto l'ultimo rapporto tra le parti oggi in causa si è concluso il 30.06.2007 senza che vi sia stato alcun atto interruttivo

ed essendo stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 01.08.2013. Rilevava l'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 36 e chiedeva il rigetto nel merito della domanda;

- Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano, con sentenza n. 5023/2016 pubblicata il 09.06.2016 ha accolto la domanda ed ha condannato il Comune di Ischia al pagamento a titolo di risarcimento in favore di Nicola Esposito della somma pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria se eccedente dall'attualità al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 3.200,00 oltre spese generali, cpa e iva e se dovuti;

- L'importo da liquidare al sig. Esposito Nicola in forza della predetta sentenza ammonta a complessivi €. 42.174,93 (€. 1872,00 x 20 + 28,31 per interessi + €. 37,44 per rivalutazione + €. 4669,18 per spese legali);

- La Giunta Comunale con atto n. 77 del 20.09.2016 ha deliberato di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Lav. n. 5023/2016;

- Il sig. Esposito Nicola ha manifestato la propria disponibilità a chiudere la vicenda giudiziale con il pagamento delle venti mensilità, rinunciando agli interessi ed alla rivalutazione monetaria ed alle spese legali, con pagamento dell'importo di €. 31.440,00 in tre rate;

RITENUTO meritevole di accoglimento la suddetta proposta tenuto conto dell'esito incerto del giudizio di appello, con aggravio di ulteriori spese processuali per l'Ente;

RITENUTO quindi interesse dell'Ente definire transattivamente la questione nei termini e alle condizioni concordate nell'allegato atto;

VISTI i pareri allegati ed espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti di:

- 1) di revocare la delibera di G.C. n. 77 del 20.09.2016;
- 2) di approvare la proposta transattiva tra il sig. Esposito Nicola e il Comune di Ischia di cui allo schema di transazione qui allegato sub A);
- 3) di impegnare la spesa di €. 31.440,00 sul capitolo n. 1835 Missione n.0111 del bilancio del corrente esercizio finanziario e pluriennale, giusto impegno contabile n. 1943 e pluriennale 2017/2018 assunto dal Servizio Ragioneria attestante la copertura finanziaria della spesa.
- 4) di dare incarico al Responsabile del 5° Servizio ing. Francesco Fermo di sottoscrivere l'atto transattivo.
- 5) Di dichiarare il presente deliberato, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D/L.vo 18.08.2000 n. 267.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Ing. Giuseppe Ferrandino

dr. Giovanni Amodio

COMUNE DI ISCHIA (Provincia di Napoli)

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge tra:

COMUNE DI ISCHIA, in persona di _____ nella qualità di Responsabile del ___ Servizio del Comune di Ischia, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e presso cui domicilia per la carica in Ischia alla via Isolino n. 1, C.F. e P. IVA 00643280639, a ciò autorizzato dalla G.C. con delibera n. ___ del _____;

GEOM. NICOLA ESPOSITO, nato a Procida l'11.08.1963 e residente in Ischia alla via _____ n. ____, C.F.: SPSNCL63M11H072V;

Si conviene e stabilisce quanto segue dopo la premessa:

PREMESSA

- Con ricorso notificato all'Ente il 01.08.2013 il geom. Nicola Esposito, esponendo di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Ischia in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, analiticamente indicati nello stesso atto, senza soluzione di continuità dal 01.12.2001 al 30.06.2007 con l'incarico di tecnico esterno dell'Ente per supporto all'attività del responsabile della prima Area Edilizia Privata del Settore Tecnico, rivestendo un ruolo previsto in organico ma vacante alla data della sottoscrizione dell'ultimo contratto, chiedeva che il Giudice adito dichiarasse il suo diritto al risarcimento del danno ex art. 36 D.Lgs 165/2001 e condannasse il Comune al risarcimento del danno quantificato secondo i criteri individuati nella sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. Dist. Di Ischia n. 10103/2012, in 20 mensilità, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, con maggiorazione di interessi come per legge;
- Il Comune di Ischia, costituito regolarmente in giudizio con l'avv. Marcello D'Aponte eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato in quanto l'ultimo rapporto tra le parti oggi in causa si è concluso il 30.06.2007 senza che vi sia stato alcun atto interruttivo ed essendo stato notificato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 01.08.2013.

Rilevava l'insussistenza dei presupposti per l'operatività dell'art. 36 e chiedeva il rigetto nel merito della domanda;

- Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Maria Gaia Majorano, con sentenza n. 5023/2016 pubblicata il 09.06.2016 ha accolto la domanda ed ha condannato il Comune di Ischia al pagamento a titolo di risarcimento in favore di Nicola Esposito della somma pari a 20 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita oltre interessi legali, e rivalutazione monetaria se eccedente dall'attualità al soddisfo; ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in €. 3.200,00 oltre cpa e iva e spese generali se dovuti, per un totale di €. 42.174,93;

- Il sig. Esposito Nicola ha manifestato la propria disponibilità a chiudere la vicenda giudiziale con il pagamento delle venti mensilità, rinunciando agli interessi ed alla rivalutazione monetaria ed alle spese legali, con pagamento dell'importo totale di €. 31.440,00 in tre rate;

- Il Comune di Ischia, con delibera di G.C. _____, ha valutato favorevolmente la soluzione transattiva della vicenda in considerazione dell'esito incerto del giudizio di appello, con aggravio di ulteriori spese processuali ed ha approvato lo schema transattivo come di seguito indicato.

Art. 1

La premessa assertiva forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed ha forza di patto.

Art. 2

Il Comune di Ischia, nella persona del Responsabile _____, senza riconoscimento di responsabilità e pretesa alcuna ed al solo fine di porre termine alla lite insorta, onde evitare ulteriori onerose spese di giudizio rinuncia a proporre appello alla sentenza n.

5023/2016 e si obbliga a corrispondere al sig. Nicola Esposito, a completa tacitazione e soddisfazione di ogni sua pretesa e diritto, la somma omnicomprensiva di euro 31.440,00 (euro trentunomilaquattrocentoquaranta/00) per la causale indicata nella sentenza del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro n. 5023/2016 depositata il 09.06.2016, non definitiva.

Art. 3

Le parti dichiarano espressamente di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra e di rinunciare ad ogni diritto, azione, nonché agli eventuali effetti del procedimento iniziato rinunciando a qualsiasi pretesa e azione futura in essa causa vantata e/o che rinvenisse causa nella vicenda descritta.

Art. 4

L'importo transattivamente definito di €. 31.440,00 (euro trentunomilaquattrocentoquaranta/00) verrà pagato al sig. Esposito Nicola dal Comune di Ischia, che si obbliga a tanto, con le seguenti modalità e scadenze: 1^ rata di €. 10.480,00 entro giorni dieci dalla sottoscrizione dell'atto, 2^ rata di €. 10.480,00 entro il 31.01.2017 e la 3^ rata di €. 10.480,00 entro il 31.01.2018.

Art. 5

Il mancato puntuale ed integrale pagamento da parte del Comune di quanto dovuto alle singole scadenze di cui sopra, anche una sola di essa, comporterà automaticamente la perdita del beneficio della dilazione e l'ulteriore obbligo di pagare, sulle somme non ancora pagate, gli interessi compensativi e la rivalutazione di cui in sentenza al soddisfo, nonché il venir meno di tutte le rinunce del sig. Esposito Nicola sul credito di cui alla sentenza n. 5023/16 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro e, pertanto, il presente accordo non ha natura novativa dei rapporti e diritti ivi contemplati.

Art. 6

Il Comune effettuerà i pagamenti al sig. Nicola Esposito mediante bonifico bancario sul conto corrente avente il seguente Iban: IT97H0101039930100000005762.

Art. 7

Le parti danno atto di aver con il presente transattivamente definito ogni questione tra loro, nulla potendo più reciprocamente pretendere, e comunque rinunciandovi, salvo quanto espressamente previsto nel presente atto e con specifico riferimento al buon esito di tutti i pagamenti previsti.

La presente transazione è atto meramente esecutivo della delibera di G.C. n. ____ del _____.2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Ischia, in persona del Responsabile

Geom. Esposito Nicola

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vedi foto

Li

Il Funzionario

[Signature]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

Vedi foto

Li

Il Responsabile del Settore

[Signature]

Visto: Il Responsabile dell'Area

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

[Signature]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

Somma da impegnare	e. 3.144.000	Cap. 1835	Missione. 0111
Somma stanziata in bilancio	e. 1.009.498,84		Titolo ... 1
Somme già impegnate	e. 695.661,03		
Somma disponibile	e. 3.138.381,81		

IMPEGNO N. 1943 e PLUR. 2017/2018

Li

Il Responsabile del Settore

Visto: Il Responsabile dell'Area

[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 17 NOV. 2016

Il Responsabile

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 32714 del 17 NOV. 2016

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____
Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____
- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio